

Erogazione contributi alle imprese per lo sviluppo territoriale e il turismo di prossimità con schema di bando

Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

In un periodo di permanente emergenza, il compito delle Amministrazioni Locali appare quello di sostenere il tessuto economico/culturale, oltre che a quello sociale, aspetto che rientra in quella funzione propria canonizzata dal comma 2, dell'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dove si assegna al Comune un compito (precetto) valoriale di rappresentare «*la propria comunità*», di curarne «*gli interessi*», promuovendone «*lo sviluppo*», in perfetta adesione con altro principio di derivazione comunitaria, ex ultimo comma dell'art. 118 Cost., nel favorire «*l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*».

L'erogazione di contributi risulta, dunque, una misura di sostegno alle attività economiche e ai soggetti del Terzo Settore per favorire la promozione e lo sviluppo del territorio, in base a dei programmi prestabiliti o a delle proposte fatte proprie dell'Ente locale, riflettendo in ambiti che possono validamente includere la cultura e il turismo, selezionando aspetti di rilievo che possono concorrere a determinare un volano di iniziative promozionali delle tipicità di una Comunità, ovvero il miglioramento dei servizi offerti da parte degli operatori economici, anche in termini di investimenti promozionali e digitali.

In effetti, l'onere motivazionale (ex art. 3 della legge n. 241/1990) può ampiamente giustificare contributi o sovvenzioni rivolte ai soggetti privati posizionati nel proprio ambito territoriale, in una visione di assistere quelle attività che producono valore pubblico in settori strategici, attraendo risorse esterne che confluiscono in loco (sul posto).

Le erogazioni di contributi e sovvenzioni devono rispettare l'art. 12 della legge n. 241/1990 ove si prevede che «*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*», segnando in modo inequivoco che all'erogazione deve precedere una fase di pubblicità al fine di garantire la trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche: l'adozione di un bando.

Lo pubblicazione *ex ante* di un bando garantisce che le erogazioni di contributi o sovvenzioni ai soggetti privati sia preceduta dalla predeterminazione di criteri oggettivi cui la stessa Autorità si dovrà attenere nell'«*an*» e nel «*quantum*» da concedere¹, dovendo mettere in chiaro (ossia, in modo trasparente) il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite², a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex artt. 2, 3 e 97 Cost.).

La violazione delle regole procedurali, l'assenza di pubblicità di sorta dell'iniziativa, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l'omessa valutazione della rilevanza sociale dell'intervento (il c.d. fine pubblico)³, la mancata disamina di altre analoghe richieste di

¹ Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3769.

² La discrezionalità tecnica è sindacabile solo per illogicità, abnormità e manifesta irragionevolezza, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330.

³ La determinazione del «*fine pubblico*» rientra nel merito amministrativo nel valutare, con criteri di ragionevolezza, se le attribuzioni patrimoniali a terzi perseguano o meno i fini istituzionali, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività posta in essere dai soggetti che

compartecipazione pervenute all'Amministrazione, costituiscono profili di violazione delle regole di condotta, potenzialmente idonee ad arrecare danno all'Amministrazione⁴.

Il contributo, nella sua locuzione di "*vantaggio economico*", deve intendersi riferito a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone, da ricomprendere le associazioni e qualsiasi altro soggetto privato (ad esempio, gli operatori economici, gli esercenti, gli artigiani), senza che vi sia una controprestazione verso la concedente PA, non caratterizzandosi dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione: in presenza di un rapporto di reciprocità (sinallagmatico) si esula, pertanto, dalla previsione normativa dell'art. 12 che invece si caratterizza per l'assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento.

Secondo le indicazioni della Corte dei conti⁵, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano pertanto nel *genus* dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (ex art. 12 della legge n. 241/1990 e art. 26 del d.lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni⁶.

Si ricava da queste valutazioni ordinamentali che le erogazioni di contributi perseguono un fine meritevole di tutela, designato - caso per caso - dall'Amministrazione nella ricerca del "*buon andamento*" dell'azione amministrativa per la cura dell'interesse pubblico ad essa attribuito, nel rispetto dei canoni di legalità delineati dall'art. 12 della legge n. 241/1990 in piena coerenza con l'art. 97 Cost. (la c.d. buona e sana amministrazione).

Attraverso un bando pubblico si possono erogare i contributi con le finalità di promozione del territorio, delle associazioni, delle imprese: contributo, è giusto ribadire, che non assume la forma di un corrispettivo di una (contro)prestazione esigibile dal destinatario ma costituisce una forma di "*liberalità*" che persegue un fine istituzionale, ritenuto meritevole di tutela, avendo cura di predeterminare nel bando o avviso pubblico i criteri per l'erogazione, dovendo l'Amministrazione operare nel rispetto del principio di legalità, dove non vige una «*assoluta libertà*» di individuazione del beneficiario ma, viceversa, «*è tenuta a rispettare il fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini/aspiranti beneficiari evitando ingiustificate discriminazioni, secondo criteri stabiliti nella normativa e negli atti dell'amministrazione*».

L'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 (il c.d. modello FOIA) esprime questo principio di uguaglianza nell'esigenza indifferibile di «*dare trasparenza ai criteri che guidano la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei beneficiari, dell'imparzialità delle scelte, del buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche*».

beneficiano dei contributi, Corte conti, sez. contr. Lombardia, delibere nn. 218, 248 e 262 del 2014, 79 e 121 del 2015.

⁴ Corte conti, sez. giur. Lombardia, 15 marzo 2011, n. 145.

⁵ Corte conti, sez. contr. Emilia - Romagna, 21 luglio 2021, n. 130.

⁶ Cfr. delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021, *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*, ove è stato chiarito che la locuzione "*vantaggio economico*", contenuta all'art. 12 della legge 241/1990 (che riveste il carattere di principi generale dell'ordinamento giuridico), deve intendersi come «*di una attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente*».

Il capo IV del Codice del Terzo Settore (ex artt. 72 ss. del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) si occupa di definire le modalità di erogazione di fondi, disponendo che gli stessi siano destinati mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nello specifico:

- l'art. 74, *Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato*, si dispone che le risorse «sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate»;
- il successivo art. 75, *Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale*, in modo simile, prevede che le risorse «sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale»;
- l'art. 76, *Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali*, destina contributi per sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato «per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni».

In questa visione di collaborazione attiva, l'art. 55, *Coinvolgimento degli enti del Terzo settore*, in «attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche... nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere» sempre citando «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241».

La co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni deve avvenire con l'individuazione degli enti del Terzo settore «nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner».

L'art. 56, *Convenzioni*, canonizza lo strumento “negoziale” per la disciplina del rapporto tra PA e soggetti del Terzo Settore per le attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, disponendo che le “controprestazioni” a loro beneficio siano limitate «esclusivamente» al «rimborso... delle spese effettivamente sostenute e documentate», con l'imperativo di individuare le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale «nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative», con un onere di pubblicità sui propri siti informatici degli atti di indizione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali: gli atti «devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

In definitiva, l'Amministrazione in questo quadro normativo, nel rispetto delle regole definite dai propri regolamenti interni sull'erogazione dei contributi, può disporre in piena discrezionalità e responsabilità⁷ le erogazioni purché sia motivata la finalità e il correlato perseguimento dell'interesse pubblico, in attuazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità che devono sempre caratterizzare l'agere pubblico⁸, coordinata con l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (il cit. Decreto Trasparenza): l'atto di erogazione dovrà riportare in concreto il percorso motivazionale codificato dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, parametro indiviso della legittimità dell'esercizio del potere attribuito alla P.A. (c.d. principio di legalità), con a monte la necessaria, quando indispensabile, pubblicazione di un bando.

SCHEMA DI BANDO PER LE IMPRESE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E DEL TURISMO DI PROSSIMITÀ

Art. 1 – FINALITÀ

Il Comune, nell'ambito dello sviluppo del progetto territoriale finanziato ... (*indicare contenuto e fonte di finanziamento*), con il presente bando, intende supportare e favorire il rilancio, la modernizzazione, l'innovazione, la digitalizzazione del territorio e del turismo di prossimità.

L'Amministrazione comunale, pertanto, intende sostenere interventi per ... (*indicare scopo, ad esempio: la ricostruzione del tessuto imprenditoriale del territorio, delle sue polarità urbane al fine di favorire la ripartenza ed il rilancio delle attività economiche e del turismo locale, c.d. di prossimità*).

Art. 2 – BENEFICIARI

Possono accedere al presente bando le imprese ... (*indicare tipologia, ad esempio: esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, quelle esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei servizi e dell'artigianato, aventi sede operativa nell'ambito territoriale del distretto, agenzie di promozione turistica*).

I requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari di cui sopra, da possedere già al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, sono i seguenti: ... (*indicare, ad es. essere PMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; essere iscritte al Registro delle Imprese; disporre di una sede operativa collocata all'interno dell'ambito territoriale; esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi o prodotti o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, un'attività dei servizi e dell'artigianato; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale); essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale"; osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; per essere ammesse a contributo, le attività citate devono avere la vetrina su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio; l'impresa beneficiaria è tenuta a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati ed a mantenere la destinazione d'uso dei beni e opere finanziate per almeno ... anni*).

Art. 3 - ATTIVITÀ ESCLUSE

⁷ Corte conti, sez. contr. Lombardia, pareri nn. 108/2018/PAR; 309/2018/PAR; 12/2017/PAR.

⁸ TAR Milano, Lombardia, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 330; Corte conti, sez. contr. Lombardia, 10 maggio 1993, n. 76.

Sono escluse dai benefici, di cui al presente bando pubblico, le seguenti attività: ... *(indicare, ad esempio: vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d'artificio, articoli per adulti, sigarette elettroniche; attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati; call center; sale giochi e sale scommesse; attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate a sale giochi e/o sale scommesse che detengono apparecchi elettronici per il gioco; compro oro, argento e attività similari; ambulatori medici; circoli privati; banche, assicurazioni, finanziarie).*

Art. 4 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati al rilancio, la modernizzazione, l'innovazione e la digitalizzazione, la promozione del turismo di prossimità, nelle seguenti macro-linee ... *(indicare interventi e quanto ammesso a contributo, ossia le tipologie di spesa, ad esempio: realizzazione di siti ed applicazioni per smartphone; promozione e pubblicizzazione del territorio; produzione e divulgazione di contenuti per il web marketing e il social commerce; spese per campagne di promozione e comunicazione; spese per formazione qualificata per gli addetti alle attività commerciali, turistiche e dei servizi in tema di comunicazione e marketing, nuove tecnologie).*

Art. 5 – SPESE NON AMMISSIBILI

In riferimento alle macro-linee e a tutti gli interventi non sono ammesse spese ... *(indicare, ad es. non sono ammesse spese facenti capo a fatture con data antecedente al ..., anche se saldate in data successiva; non sono ammesse altre forme di pagamento a parte il bonifico bancario, non sono ammesse le spese per finanziare situazioni di carenza di liquidità, per acquisiti tramite locazione finanziaria (leasing), acquisto di terreni e fabbricati, salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale).*

Art. 6 – TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE

Sono ammessi a contributo interventi realizzati a partire dal ... e conclusi entro e non oltre ... a partire dalla pubblicazione della graduatoria.

Per conclusione si intende l'effettivo completamento dell'intervento, l'avvenuto saldo delle relative fatture e la presentazione del rendiconto da parte dei soggetti beneficiari, il tutto entro ... a partire dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune entro le ore ... del giorno ..., con l'istanza di cui al modulo allegato ... al presente bando, scaricabile dal sito *internet* ..., debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta con firma digitale, completa di tutta la documentazione ... *(indicare)*, pena l'inammissibilità della domanda.

La domanda di contributo e la documentazione di rendicontazione dovranno essere presentate via PEC all'indirizzo: ...

Nella domanda di assegnazione, i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, gli stati, fatti e qualità personali richiesti nel modello predisposto, consapevoli di quanto previsto negli artt. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

È ammesso il soccorso istruttorio.

Art. 8 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà con la seguente modalità: ... *(indicare scadenze, ad esempio: erogazione in un'unica tranche a seguito della presentazione e verifica dei documenti di rendicontazione, ovvero entro ... dalla data di pubblicazione della graduatoria, ovvero mediante presentazione della rendicontazione*

unitamente a breve relazione sugli interventi realizzati, documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate idonee a giustificare le spese degli interventi realizzati), documenti probatori).

La richiesta di liquidazione del contributo, al termine degli interventi, dovrà essere inoltrata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale o con il medesimo contenuto.

Resta ferma la facoltà del Comune di rivedere l'ammontare del contributo assegnato, in base agli interventi effettivamente svolti, così come l'attività di controllo e verifica.

È ammessa una riduzione delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo del ...%; il contributo verrà anch'esso ricalcolato con una riduzione pari alla percentuale di riduzione delle spese ritenute ammissibili.

In caso di una riduzione rispetto alle spese ritenute ammissibili maggiore al ...% non verrà erogato alcun contributo.

L'impresa beneficiaria dei contributi dovrà conservare, in fascicolo separato, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento per un periodo minimo di 5 anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, ed - in ogni caso - ai sensi dell'articolo 2220 cod. civ.

Art. 9 – RISORSE STANZIATE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Le risorse complessive disponibili per il presente bando ammontano ad euro ... ripartite per ... *(indicare linee di intervento).*

Il contributo è concesso, agli aventi diritto in posizione utile in graduatoria, e fino ad esaurimento del fondo, con le seguenti modalità: ... *(precisare l'importo e la percentuale, ad esempio: contributo, a fondo perduto, in misura pari al ...% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei seguenti limiti, ovvero, nel limite massimo di euro ... per ciascuna domanda rendicontata e ammessa a sostegno, Iva esclusa per la linea ...).*

Sono ammesse domande di contributo con interventi relativi ad ... *(indicare numero)* delle ... linee previste.

In caso di presentazione della domanda su ... linee, l'intervento dovrà comunque rispettare il limite massimo sopra indicato *(oppure, in caso di presentazione della domanda su ... le linee, l'intervento dovrà comunque rispettare il limite massimo in ogni singola linea).*

A seguito della verifica delle domande di contributo e della definizione della graduatoria, in caso le domande ritenute ammissibili su una macro linea non esauriscano le risorse disponibili, è data facoltà all'Amministrazione comunale di destinare le risorse residue ad altra linea di intervento, qualora presenti delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di risorse.

Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

I contributi di cui al presente bando saranno erogati in base a specifiche graduatorie, una graduatoria per ognuna delle linee previste, stilata da una apposita Commissione nominata dal ..., responsabile di ... *(indicare soggetto)*, scaduto i termini di presentazione delle domande.

La Commissione definisce il punteggio sul quale formerà la graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione del beneficiario e della proposta pervenuta ... *(indicare criteri e punteggi).*

In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria verrà attribuita al soggetto che avrà effettuato il maggior investimento, per ciascuna linea o nelle linee per le quali è stata presentata la domanda, e nel caso di ulteriore parità, precederà in graduatoria al soggetto con minore anzianità di iscrizione in Camera di Commercio.

Gli interventi ammessi a contributo non potranno essere oggetto di altri finanziamenti o incentivi da parte dell'Amministrazione comunale o di altra Pubblica Amministrazione.

Art. 11 – RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Eventuali rinunce al contributo oggetto di assegnazione dovranno essere comunicate entro i ... giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari tramite PEC all'indirizzo ...; oppure, mediante consegna in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune con sede in ..., nei seguenti orari apertura al pubblico ...; oppure, mediante spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo ufficio protocollo del Comune con l'indicazione sulla busta ..., entro il termine sopra indicato.

Art. 12 – REGIME D'AIUTO

Gli aiuti concessi dal Comune alle imprese devono essere concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME DI CHIUSURA

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l'ammissione delle domande.

Gli istanti, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II del suddetto decreto, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Si rinvia all'informativa pubblicata ...

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Responsabile del procedimento ... (*indicare nominativo e riferimenti*).

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune ...

Luogo, data e firma digitale.